

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020

Il giorno 02.04-2020 , sono presenti:

- **Azienda** rappresentata da **ELLEN RINGSTAD**, in qualità di Procuratore Speciale,;
- **FILCAM-CGIL Nazionale**: Sig. Emanuele Ferretti in qualità Funzionario Nazionale;
- **FISASCAT-CISL Nazionale**: Sig. Mirco Ceotto, in qualità di Segretario Nazionale;
- **UILTUCS Nazionale**: Sig. Stefano Franzoni, in qualità di Segretario Nazionale.


Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del **02.04.2020**, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

### Premesso che:

- a) L'Azienda è una Società attiva, con sede legale in **VIA WALTRAUD GEBERT DEEG, 4 – 39100 BOLZANO. Matricola INPS: 1407481069**
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *“applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro”*
- c) L'Azienda , con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. **250 dipendenti** (tutti impiegati), già **in forza alla data del 23/2/2020**;
- d) L'azienda , con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) L'Azienda , con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a)” del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- g) L'azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data **26.03.2020**, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

### Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;




2. La Società **OBERALP SPA**, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali e amministrative, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data **dell'11/3/2020** per disposizioni della pubblica autorità e delle attività produttive non essenziali dalla data del **23/03/2020**, che, come da comunicato del Presidente del Consiglio, è stata prorogata fino al 13/04/2020;
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società **OBERALP SPA** richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data **23/03/2020** e seguirà per 9 settimane, fino al **24/05/2020** interessando la totalità dei lavoratori in forza (il cui dettaglio è indicato in allegato 1), così composta:
  - N. 191 Impiegati;
  - N. 13 Apprendisti impiegati
  - N. 18 Quadri;
  - N. 28 Operai.

Tutti già in forza alla data del 23/2/2020.

6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate/mezze giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie, potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita o la sede siano chiusi a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutte le sedi dell'azienda.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda favorirà anticipazioni sulle retribuzioni surrogate future. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperate alla fine del periodo di integrazione salariale all'atto dell'erogazione della 13esima mensilità.

L'azienda inoltre riconoscerà ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta, così i ratei maturati di quattordicesima, per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.

L'azienda si impegna per tutto il personale assunto presso i punti vendita (Retail) di integrare il trattamento di cassa integrazione al 100% della retribuzione lorda dal 23/03/2020 al 03/04/2020 e di integrare fino all'importo di 1.300 Euro lordi a base full-time il periodo dal 04/04/2020 in poi.



9. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
10. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integra ER convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a verificare conferma, tramite contatto diretto telefonico, di avvenuta ricezione al lavoratore.
11. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Letto confermato e sottoscritto.


L'AZIENDA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS

